



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2331

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Indice

1. DDL S. 2331 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2331	4
1.3. Trattazione in Commissione	25
1.3.1. Sedute	26
1.3.2. Resoconti sommari	27
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	28
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 12/04/2022	29
1.3.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	32
1.3.2.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2022	33
1.3.2.2.2. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (ant.) del 04/05/2022	38
1.4. Trattazione in consultiva	40
1.4.1. Sedute	41
1.4.2. Resoconti sommari	42
1.4.2.1. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	43
1.4.2.1.1. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 315 (ant.) del 27/04/2022	44
1.4.2.1.2. 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022	46

1. DDL S. 2331 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2331
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Titolo breve: *Ratifica Convenzione protezione internazionale adulti*

Iter

4 maggio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2331

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Matteo Salvini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 11 febbraio 2022)

[Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 11 febbraio 2022)

[Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 11 febbraio 2022)

[Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 11 febbraio 2022)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Presentato in data **15 luglio 2021**; annunciato nella seduta n. 350 del 22 luglio 2021.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , COOPERAZIONE INTERNAZIONALE , DIRITTI DELL'UOMO ,
CAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE , RESPONSABILITA' PENALE

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 20 aprile 2022) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3^a Sen. [Alberto Airola](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 20 aprile 2022) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **2^a (Giustizia)** e **3^a (Affari esteri, emigrazione)** in sede referente il 4 marzo 2022. Annuncio nella seduta n. 412 del 9 marzo 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2331

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2331

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **Emanuele PELLEGRINI**, **SALVINI**, **IWOBI**, **LUCIDI** e **VESCOVI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2021

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Onorevoli Senatori. - La Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, è stata adottata nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (*The Hague Conference on Private International Law* - HCCH), organismo intergovernativo del quale fanno parte attualmente 82 Stati e l'Unione europea. Tale Convenzione intende rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. La Convenzione, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

La tutela dell'adulto incapace è oggetto, come precedentemente scritto, di crescente attenzione nelle fonti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, dato che è ormai generalmente accettato che l'incapace deve essere considerato quale soggetto debole, titolare di speciali posizioni giuridiche soggettive, che devono essere coordinate con quelle di altri soggetti, nel quadro delle relazioni interpersonali internazionali. Per tali ragioni risulta fondamentale procedere alla ratifica della Convenzione in esame. Il disegno di legge - composto da 5 articoli - autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (articolo 1), cui è data piena esecuzione dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa (articolo 2). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della stessa Convenzione, questa vincolerà il nostro Paese a far data dal primo giorno successivo allo scadere di tre mesi dal deposito dello strumento di ratifica. L'articolo 3 del provvedimento, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 28 della Convenzione, individua il Ministero della giustizia come autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi convenzionali relativi alla protezione internazionale degli adulti. L'articolo 4, oltre a modificare le rubriche degli articoli 43 (*Protezione dei maggiori d'età*) e 44 (*Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età*) con il riferimento agli « adulti » - novella lo stesso articolo 43, che attualmente individua nella legge nazionale dell'incapace quella che regola i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiorenni, così come i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura. La Convenzione non definisce in maniera esaustiva la nozione di « incapace », anche in relazione alle diverse interpretazioni che di tale nozione danno i singoli ordinamenti giuridici. Tale nozione si riferisce più concretamente agli adulti che necessitano di tutela, individuandoli nelle persone con più di diciotto anni (articolo 2) che « a causa di una alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali » non sia in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Mentre, in forza dell'articolo 43 della legge 31 maggio 1995, n. 218, al cittadino italiano all'estero è applicabile la disciplina nazionale in materia di tutela dell'incapace, le misure di tutela previste dalla legge italiana - ovvero quelle in materia di amministratore di sostegno - non possono essere applicate allo straniero che si trovi sul territorio

nazionale. L'adozione di tali misure da parte del giudice nazionale sarà possibile solo in via provvisoria e d'urgenza, quando ciò sia necessario per proteggere la persona o i beni dell'incapace. Tale tipo di competenza « urgente » è ribadita dall'articolo 44 della citata legge 31 maggio 1995, n. 218, relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana in materia di protezione dei maggiori d'età. L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce, quindi, l'articolo 43 della legge n. 218 del 1995 prevedendo, per l'adozione delle misure di protezione degli adulti incapaci, l'applicazione della disciplina della Convenzione dell'Aja del 2000, compresa quella relativa alla loro rappresentanza. In particolare, le autorità (giudiziarie e amministrative) competenti per l'adozione delle misure di tutela sono quelle dello Stato di residenza abituale dell'incapace (articolo 5 della Convenzione). Avere una cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non rende più applicabile all'incapace una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione, con particolare riferimento alla competenza sussidiaria prevista dalla Convenzione (articolo 7). L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Convenzione

La Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione degli adulti incapaci è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2009. L'Italia l'ha firmata il 31 ottobre 2008. Ad oggi gli Stati europei che hanno già ratificato o aderito alla suddetta Convenzione sono: Svizzera, Francia, Regno Unito, Germania, Estonia, Finlandia, Repubblica Ceca e Austria. Essa si propone di rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti. La Convenzione non definisce in maniera completa la nozione di « incapace » (contrariamente alla Convenzione di New York: si veda l'articolo 1, secondo paragrafo, di quest'ultima) per le variabili interpretative che la stessa può determinare all'interno dei singoli ordinamenti giuridici, ma si riferisce più concretamente all'adulto che necessita di tutela, individuandolo in chi abbia compiuto i diciotto anni (articolo 2, paragrafo 1) e presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Essa si applica, inoltre, anche alle misure di protezione adottate nei confronti di un adulto che non avesse compiuto i diciotto anni al momento della loro adozione (articolo 2, paragrafo 2). La Convenzione ha una struttura simile a quella della Convenzione del 19 ottobre 1996 sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ma è stata adeguata alle specifiche esigenze degli adulti vulnerabili. La medesima Convenzione stabilisce i criteri per determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure di protezione della persona e dei beni dell'adulto, detta norme sulla competenza giurisdizionale, sulla legge applicabile e sul riconoscimento internazionale, nonché sull'esecuzione delle misure stesse. Essa, inoltre, introduce un meccanismo di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006. Le misure di protezione previste possono vertere sulla determinazione dell'incapacità e sull'istituzione di un regime di protezione, sulla tutela, curatela e istituti analoghi, sul collocamento dell'adulto in istituto o in altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, sulla conservazione dei beni, sull'autorizzazione a compiere singoli atti, eccetera (si veda in proposito l'elenco non esaustivo di cui all'articolo 3). Sono escluse dal campo di applicazione della Convenzione le materie elencate dall'articolo 4, tra cui gli obblighi di corrispondere gli alimenti, l'annullamento del matrimonio, la separazione legale, le amministrazioni fiduciarie, le successioni, la previdenza sociale, eccetera. La Convenzione stabilisce norme uniformi per determinare quali autorità di un Paese siano competenti ad adottare le misure di protezione necessarie: si attribuisce la competenza in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale dell'adulto (articolo 5, paragrafo 1). Si tratta di un criterio soggettivo, perché riferito alle parti interessate, e cosiddetto « mobile », perché, in caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza. Si prevede, inoltre, come regola generale, che le autorità così individuate applichino la loro

legge, definendo così la coincidenza tra *forum* e *ius* (si veda di seguito per le deroghe a tale regola generale). Tale soluzione, apprezzabile secondo vari profili, appare inoltre coerente con la progressiva diffusione del criterio di residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato, quale ad esempio il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, che ne prevede l'applicazione in tema di scioglimento del matrimonio con riguardo ai coniugi e relativamente alla responsabilità dei genitori con riferimento al minore. È evidente il nesso tra soggetto debole e necessità di individuare un criterio di giurisdizione che si ispiri alla tutela di quest'ultimo e alla vicinanza con un foro conosciuto, che avvicina tale previsione a quella della Convenzione dell'Aja del 2000. D'altra parte, tale collegamento ha origini ancora più antiche, richiamandosi alle disposizioni corrispondenti delle Convenzioni dell'Aja del 5 ottobre 1961 e del 19 ottobre 1996, che prevedono come foro generale quello della residenza abituale del minore al momento dell'inizio del procedimento. Nella Convenzione dell'Aja del 2000, il concetto di « residenza abituale » non viene definito, salvo precisare che ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale [articolo 45, lettera a)]. È evidente, quindi, che il concetto di « residenza abituale » riguarda, secondo i criteri generali, un luogo fisico territorialmente individuato. La Convenzione riconosce, altresì, la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità (articolo 7). Anche le autorità dello Stato in cui si trovano i beni dell'adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni (articolo 9), così come le autorità dello Stato, nel cui territorio si trova l'adulto o i beni a lui appartenenti, sono competenti ad adottare misure di emergenza o misure provvisorie di protezione della persona con efficacia territoriale limitata (articoli 10 e 11). Viene, inoltre, garantita una notevole flessibilità, consentendo alle autorità con competenza primaria di richiedere alle autorità di alcuni altri Stati di adottare misure di protezione, qualora ciò risponda all'interesse dell'adulto (articolo 8). Nell'esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati parti applicano generalmente la propria legge (articolo 13, paragrafo 1); quando tuttavia la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno applicare eccezionalmente la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame (articolo 13, paragrafo 2). Altra possibile deroga è contemplata dall'articolo 15 della Convenzione nel caso in cui l'adulto abbia disposto in anticipo la sua assistenza o rappresentanza in caso di incapacità. Ai sensi della Convenzione, le misure volte alla protezione dell'adulto che sono adottate in uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli altri Stati contraenti; il riconoscimento può essere negato solo in alcuni casi limitati disciplinati dall'articolo 22. La Convenzione regola inoltre l'esecuzione di tali misure.

Come in altre recenti convenzioni dell'Aja, la Convenzione del 2000 sulla protezione degli adulti contiene disposizioni riguardanti la cooperazione tra Stati, volte ad accrescere la protezione degli adulti incapaci. Il sistema di cooperazione, che è flessibile, comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni, l'individuazione di soluzioni condivise in caso di contestazioni e la localizzazione degli adulti scomparsi. Gli Stati contraenti devono designare l'Autorità centrale per adempiere gli obblighi imposti dalla Convenzione (articolo 28), che riguardano principalmente l'agevolazione di una comunicazione efficace tra gli Stati contraenti e l'assistenza reciproca. In considerazione della diffusione del criterio della residenza abituale nelle fonti internazionali ed europee del diritto internazionale privato e della particolare rilevanza della Convenzione in oggetto sul piano internazionale, il presente disegno di legge dispone la sostituzione dell'articolo 43 della legge n. 218 del 1995, prevedendo l'estensione *erga omnes* - e, quindi, anche nei confronti degli Stati non contraenti - del criterio dell'abituale residenza dell'incapace. La legge applicabile sarà individuata, pertanto, alla stregua di tale criterio, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione. In tal modo l'elemento di estraneità, tradizionale punto di partenza della disciplina, non è più sufficiente a far mutare la legge applicabile: l'essere di cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non è più un dato che renda applicabile una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione. Resta immutata l'attuale disciplina in materia di giurisdizione (articolo 44 della legge n. 218 del 1995). L'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sarà limitata ai casi in cui sussista la competenza delle autorità italiane, secondo le disposizioni della Convenzione

in esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 57 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Autorità centrale)

1. Ai fini della Convenzione di cui all'articolo 1, per « Autorità centrale » si intende il Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218)

1. L'articolo 43 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Art. 43. - *(Protezione degli adulti)* - 1. La protezione degli incapaci maggiori di età, compresa la loro rappresentanza, è in ogni caso regolata, quanto alla legge applicabile, dalla Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000 ».

2. La rubrica dell'articolo 44 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituita dalla seguente: « Giurisdizione in materia di protezione degli adulti ».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Traduzione¹

Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti

Conclusa all'Aia il 13 gennaio 2000

Approvata dall'Assemblea federale il 21 dicembre 2007²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che, nelle situazioni a carattere internazionale, è opportuno rafforzare la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi,

desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti,

ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione degli adulti,

affermando che l'interesse dell'adulto, nonché il rispetto della sua dignità e della sua volontà sono di rilevanza fondamentale,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione

Art. 1

1. La presente Convenzione si applica, nelle situazioni a carattere internazionale, alla protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi.

2. Essa si prefigge di:

- a) determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni dell'adulto;
- b) determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
- c) determinare la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;
- d) assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;

- e) stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Art. 2

1. Ai sensi della presente Convenzione, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni.
2. La Convenzione si applica anche alle misure concernenti un adulto che non aveva compiuto i 18 anni al momento della loro adozione.

Art. 3

Le misure previste dall'articolo 1 possono vertere segnatamente su:

- a) la determinazione dell'incapacità e l'istituzione di un regime di protezione;
- b) il collocamento dell'adulto sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni dell'adulto, di rappresentarlo o di assisterlo;
- e) il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione;
- f) l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;
- g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.

Art. 4

1. Sono esclusi dal campo della Convenzione:
 - a) gli obblighi agli alimenti;
 - b) la costituzione, l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio o di una relazione analoga, nonché la separazione legale;
 - c) i regimi matrimoniali e i regimi dello stesso tipo applicabili alle relazioni analoghe al matrimonio;
 - d) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
 - e) la previdenza sociale;
 - f) le misure pubbliche di carattere generale in materia di sanità;
 - g) le misure adottate nei confronti di una persona conseguentemente alla commissione di reati da parte della stessa;

- h) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione;
- i) le misure aventi come unico fine la salvaguardia della pubblica sicurezza.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ad agire quale rappresentante dell'adulto.

Capitolo II Competenza

Art. 5

1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

2. In caso di trasferimento della residenza abituale dell'adulto in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza.

Art. 6

1. Per gli adulti rifugiati e gli adulti che, a seguito di gravi disordini nel proprio Paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali adulti si verranno a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista nell'articolo 5 paragrafo 1.

2. Il paragrafo 1 si applica anche agli adulti la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Art. 7

1. Eccezion fatta per gli adulti rifugiati o che, a seguito di gravi disordini nello Stato di cui sono cittadini, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità di uno Stato contraente di cui l'adulto possiede la nazionalità sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni qualora ritengano di essere meglio in grado di valutare l'interesse dell'adulto e abbiano avvisato le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 paragrafo 2.

2. Questa competenza non può essere esercitata se le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 hanno informato le autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la cittadinanza di aver adottato tutte le misure imposte dalla situazione o di aver deciso che non occorre adottarne oppure del fatto che un procedimento è pendente dinanzi a esse.

3. Le misure adottate secondo il paragrafo 1 cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5, 6 paragrafo 2 o 8 avranno adottato misure imposte dalla situazione o avranno deciso che non occorre adottarne. Queste autorità informano le autorità che hanno adottato le misure in applicazione del paragrafo 1.

Art. 8

1. Se ritengono che ciò sia nell'interesse dell'adulto, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi degli articoli 5 o 6 potranno, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere alle autorità di uno degli Stati menzionati al paragrafo 2 di adottare misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell'adulto. La richiesta potrà riguardare la protezione nel suo complesso o parte di essa.

2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta alle condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono:

- a) uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
- b) lo Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
- c) uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto;
- d) lo Stato le cui autorità siano state scelte per scritto dall'adulto per l'adozione di misure tendenti alla sua protezione;
- e) lo Stato di residenza abituale di una persona vicina all'adulto disposta a farsi carico della sua protezione;
- f) lo Stato sul cui territorio si trovi l'adulto, per quanto attiene alla sua protezione.

3. Nel caso in cui l'autorità designata secondo le disposizioni del paragrafo 2 non accetti la competenza, le autorità dello Stato contraente competenti ai sensi dell'articolo 5 o 6 conservano la competenza.

Art. 9

Le autorità di uno Stato contraente in cui si trovino beni dell'adulto sono competenti ad adottare misure di protezione relative a tali beni, sempre che tali misure siano compatibili con quelle adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5-8.

Art. 10

1. In tutti i casi di urgenza, saranno competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino l'adulto o beni ad esso appartenenti.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5-9 avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cesseranno di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi saranno riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

4. Le autorità che abbiano adottato misure in applicazione del paragrafo 1 ne informano, per quanto possibile, le autorità dello Stato contraente di residenza abituale dell'adulto.

Art. 11

1. In via eccezionale, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovi l'adulto saranno competenti ad adottare misure di protezione della sua persona aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale limitata a tale Stato, sempre che tali misure siano compatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli 5–8 e le autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 siano state avvisate.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 nei confronti di un adulto che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cesseranno di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli 5–8 si saranno pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

Art. 12

Fatto salvo l'articolo 7 paragrafo 3, le misure adottate in applicazione degli articoli 5–9 resteranno in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della Convenzione non le avranno modificate, sostituite o abrogate.

Capitolo III

Legge applicabile

Art. 13

1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, qualora la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.

Art. 14

Quando una misura adottata da uno Stato contraente sia attuata in un altro Stato contraente, le condizioni di applicazione sono rette dalla legge di quest'altro Stato.

Art. 15

1. L'esistenza, l'ampiezza, la modifica e l'estinzione dei poteri di rappresentanza conferiti da un adulto, mediante accordo o atto unilaterale, perché siano esercitati

Stato in cui l'adulto risiede abitualmente alla data dell'accordo o dell'atto unilaterale, sempre che non sia stata designata espressamente per scritto una delle leggi menzionate nel paragrafo 2.

2. Gli Stati la cui legge può essere designata sono i seguenti:

- a) uno Stato di cui l'adulto sia cittadino;
- b) uno Stato di precedente residenza abituale dell'adulto;
- c) uno Stato in cui si trovino beni dell'adulto, per quanto attiene a detti beni.

3. Le condizioni di esercizio di questi poteri di rappresentanza sono rette dalla legge dello Stato in cui detti poteri sono esercitati.

Art. 16

Quando non siano esercitati in modo tale da garantire un'adeguata protezione della persona o dei beni dell'adulto, i poteri di rappresentanza previsti dall'articolo 15 possono essere revocati o modificati da misure adottate da un'autorità competente secondo la Convenzione. All'atto di revocare o modificare tali poteri di rappresentanza, la legge determinata nell'articolo 15 deve essere presa in considerazione nella misura del possibile.

Art. 17

1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante dell'adulto secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità di un terzo, per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che tale qualità era retta da questa legge.

2. Il paragrafo 1 si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Art. 18

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Art. 19

Ai sensi del presente capitolo, il termine «legge» designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

Art. 20

Il presente capitolo non pregiudica le disposizioni della legge dello Stato in cui occorre proteggere l'adulto, la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile.

Art. 21

La legge designata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico.

Capitolo IV **Riconoscimento ed esecuzione**

Art. 22

1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento potrà essere negato se:

- a) la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II o non era conforme a tali disposizioni;
- b) la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;
- c) il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto o a una disposizione della legge di tale Stato la cui applicazione si impone a prescindere dalla legge altrimenti applicabile;
- d) la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente che sarebbe stato competente ai sensi degli articoli 5-9, quando per quest'ultima misura siano adempiute le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;
- e) la procedura di cui all'articolo 33 non sia stata rispettata.

Art. 23

Senza pregiudizio dell'articolo 22 paragrafo 1, ogni persona interessata potrà chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è retta dalla legge dello Stato richiesto.

Art. 24

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata agli accertamenti di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Art. 25

1. Se comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive saranno dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di qualsiasi parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di questo Stato.
2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di exequatur o la registrazione.
3. La dichiarazione di exequatur o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'articolo 22 paragrafo 2.

Art. 26

Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

Art. 27

Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti.

Capitolo V Cooperazione

Art. 28

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione.
2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'autorità centrale competente all'interno dello Stato.

Art. 29

1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione.
2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione dell'adulto.

Art. 30

L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

- a) agevolare le comunicazioni, con ogni mezzo, tra le autorità competenti nelle situazioni in cui si applica la Convenzione;
- b) aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare l'adulto quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Art. 31

Le autorità competenti di uno Stato contraente possono incoraggiare, direttamente o tramite altri organismi, il ricorso alla mediazione, alla conciliazione o a qualsiasi altra modalità analoga che consenta la conclusione di accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni dell'adulto, nelle situazioni in cui si applica la Convenzione.

Art. 32

1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione dell'adulto lo richiede, le autorità competenti ai sensi della Convenzione potranno domandare a ogni autorità di un altro Stato contraente di comunicare loro le informazioni utili per la protezione dell'adulto.

2. Ogni Stato contraente potrà dichiarare che le domande previste nel paragrafo 1 potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.

3. Le autorità competenti di uno Stato contraente potranno chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della Convenzione.

Art. 33

1. Quando prospetta il collocamento dell'adulto in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, e quando tale collocamento avverrà in un altro Stato contraente, l'autorità competente ai sensi degli articoli 5-8 consulterà preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato. A tal fine le comunicherà un rapporto sull'adulto e i motivi della sua proposta di collocamento.

2. La decisione sul collocamento non potrà essere presa nello Stato richiedente se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto avrà manifestato la propria opposizione entro un termine ragionevole.

Art. 34

Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza

dell'adulto in un altro Stato contraente, avviseranno le autorità di quest'ultimo Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Art. 35

Un'autorità non potrà chiedere o comunicare informazioni in applicazione di questo capitolo se riterrà che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni dell'adulto o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Art. 36

1. Ferma restando la possibilità di esigere la rifusione di spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sosterranno le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente potrà concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Art. 37

Ogni Stato contraente potrà concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso simili accordi ne trasmetteranno una copia al depositario della Convenzione.

Capitolo VI **Disposizioni generali**

Art. 38

1. Le autorità dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione o confermato un potere di rappresentanza potranno rilasciare a ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni dell'adulto, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.

2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati efficaci, a decorrere dalla data del certificato e fino a prova contraria.

3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Art. 39

I dati personali raccolti o comunicati conformemente alla Convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o comunicati.

Art. 40

Le autorità che ricevono informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

Art. 41

I documenti comunicati o rilasciati in applicazione della Convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di qualsiasi analoga formalità.

Art. 42

Ogni Stato contraente potrà designare le autorità alle quali devono essere presentate le richieste di cui agli articoli 8 e 33.

Art. 43

1. Le designazioni di cui agli articoli 28 e 42 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato al più tardi alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione oppure dell'adesione alla stessa. Le modifiche di tali designazioni saranno parimenti comunicate all'Ufficio Permanente.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 32 paragrafo 2 è fatta al depositario della Convenzione.

Art. 44

Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative divergenti in materia di protezione dell'adulto e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della Convenzione ai conflitti riguardanti unicamente tali ordinamenti o normative divergenti.

Art. 45

Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni rette dalla presente Convenzione:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale in tale Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla presenza dell'adulto in tale Stato riguarda la presenza dell'adulto in un'unità territoriale;
- c) ogni riferimento alla situazione dei beni dell'adulto in tale Stato riguarda la situazione dei beni dell'adulto in un'unità territoriale;
- d) ogni riferimento allo Stato di cui l'adulto sia cittadino riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di tale Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale l'adulto presenti il legame più stretto;

- e) ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano state scelte dall'adulto riguarda:
 - l'unità territoriale, se l'adulto ha scelto le autorità di tale unità territoriale,
 - l'unità territoriale di uno Stato con la quale l'adulto presenti il legame più stretto, se l'adulto ha scelto le autorità di tale Stato senza indicare un'unità territoriale dello stesso;
- f) ogni riferimento alla legge di uno Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame riguarda la legge di un'unità territoriale con la quale la situazione presenti uno stretto legame;
- g) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
- h) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge o la procedura in vigore in tale unità territoriale o l'autorità dell'unità territoriale in cui sia invocato il riconoscimento o l'esecuzione;
- i) ogni riferimento allo Stato in cui sia attuata la misura di protezione riguarda l'unità territoriale in cui sia attuata la misura;
- j) ogni riferimento agli enti o autorità di questo Stato, diversi dalle autorità centrali, riguarda gli enti o autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata.

Art. 46

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa relativa alle questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a) in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di tale unità;
- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'articolo 45.

Art. 47

Per individuare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni rette dalla presente Convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a) in presenza di norme vigenti in tale Stato che definiscono quale delle leggi sia applicabile, si applica tale legge;

- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui l'adulto presenti il legame più stretto

Art. 48

Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce la Convenzione sull'interdizione e le misure di protezione analoghe, firmata all'Aia il 17 luglio 1905.

Art. 49

1. La Convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione, salvo che venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.

2. La Convenzione non pregiudica la possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda gli adulti abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie rette dalla presente Convenzione.

3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie rette dalla presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, nell'ambito dei rapporti di questi Stati con gli altri Stati contraenti.

4. I paragrafi 1-3 si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, segnatamente di tipo regionale.

Art. 50

1. La Convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo la sua entrata in vigore in tale Stato.

2. La Convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore, nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

3. A decorrere dalla sua entrata in vigore in uno Stato contraente, la Convenzione si applica ai poteri di rappresentanza conferiti anteriormente a condizioni corrispondenti a quelle previste dall'articolo 15.

Art. 51

1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.

2. Tuttavia, uno Stato contraente potrà, esprimendo una riserva conformemente all'articolo 56, opporsi all'uso del francese o dell'inglese.

Art. 52

Il Segretario generale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento pratico della Convenzione.

Capitolo VII **Clausole finali**

Art. 53

1. La Convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.
2. La Convenzione sarà ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della Convenzione.

Art. 54

1. Ogni altro Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo 57 paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il depositario.
3. L'adesione avrà effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non avranno sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notificazione prevista all'articolo 59 lettera b. Una tale obiezione potrà essere sollevata da ogni Stato anche al momento di una ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni saranno notificate al depositario.

Art. 55

1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici divergenti riguardo alle materie rette dalla presente Convenzione potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, che la Convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e potrà in ogni momento modificare questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni saranno notificate al depositario e indicheranno espressamente le unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
3. Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione ai sensi del presente articolo, la Convenzione si intenderà applicata a tutto il territorio di tale Stato.

Art. 56

1. Ogni Stato contraente potrà, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'articolo 55, esprimere la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato potrà, in qualsiasi momento, ritirare la riserva che avrà fatto. Tale ritiro sarà notificato al depositario.
3. L'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese successivo alla notificazione di cui al paragrafo 2.

Art. 57

1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'articolo 53.
2. Successivamente, la Convenzione entrerà in vigore:
 - a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
 - b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'articolo 54 paragrafo 3;
 - c) per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la Convenzione conformemente all'articolo 55, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della notificazione di cui al presente articolo.

Art. 58

1. Ogni Stato Parte della Convenzione potrà denunciarla con notificazione inviata per scritto al depositario. La denuncia potrà limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la Convenzione.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del depositario. Ove nella notificazione sia specificato un periodo più lungo per la presa d'effetto della denuncia, quest'ultima avrà effetto allo scadere del periodo in questione.

Art. 59

Il depositario notificherà agli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nonché agli Stati che avranno aderito conformemente alle disposizioni dell'articolo 54:

- a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'articolo 53;
- b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'articolo 54;
- c) la data in cui la Convenzione entrerà in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 57;
- d) le dichiarazioni di cui agli articoli 32 paragrafo 2 e 55;
- e) gli accordi di cui all'articolo 37;
- f) la riserva di cui all'articolo 51 paragrafo 2 e il suo ritiro di cui all'articolo 56 paragrafo 2;
- g) le denunce di cui all'articolo 58.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aia, il 13 gennaio 2000, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato il 2 ottobre 1999.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 1° luglio 2009

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
Francia*	18 settembre	2008	1° gennaio	2009
Germania*	3 aprile	2007	1° gennaio	2009
Regno Unito*	5 novembre	2003	1° gennaio	2009
Svizzera	27 marzo	2009	1° gennaio	2009

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet della Conferenza dell'Aja:

http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2331
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Titolo breve: *Ratifica Convenzione protezione internazionale adulti*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 281 \(pom.\)](#)

12 aprile 2022

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 4 \(ant.\)](#)

20 aprile 2022

[N. 5 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 281 (pom.) del 12/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
281ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 18,10.

SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Il **PRESIDENTE** avvia un rapido giro di consultazioni tra i capigruppo della Commissione in merito alla sorte dei testi sulla geografia giudiziaria, sui quali si è in attesa dei pareri della Commissione Bilancio.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) insiste affinché l'esame di questi disegni di legge proceda separatamente e che il disegno di legge n. 2139 sia celermente esaminato.

Il senatore **CUCCA** (IV-PSI) invece si dice favorevole ad un'eventuale riunione, ai fini di un comitato ristretto, ritenendo opportuna una valutazione d'insieme che prescinderebbe dalle peculiarità dei singoli territori (pur ricordando quelle del territorio sardo).

Il senatore **CALIENDO** (FIBP-UDC) propone la creazione di un comitato ristretto, cui aderiscano non solo i gruppi della maggioranza ma anche quelli dell'opposizione, con il compito di individuare le criticità dell'attuale sistema e procedere ad una proposta di correzione, da portare all'attenzione della commissione entro il mese di maggio.

Il senatore **PILLON** (L-SP-PSd'Az) condivide la concretezza delle proposte dei senatori Cucca e Caliendo e ricorda, tuttavia, che i tempi per portare a termine un lavoro sulla geografia giudiziaria sono ristretti dall'approssimarsi della fine della legislatura; chiede chiarimenti al Governo per cogliere eventuali intendimenti dell'Esecutivo in merito a tale questione.

Il senatore **MIRABELLI** (PD) auspica che si adotti una soluzione di concretezza, anche in considerazione dei molti disegni di legge all'esame della Commissione: basterebbe esaminare un disegno di legge che, come il n. 2139, affrontasse le questioni di principio meritevoli di approfondimento, al di là delle peculiarità territoriali.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) ricorda come il territorio di Foggia sia oggetto di una vera e propria emergenza mafiosa, auspicando pertanto un intervento legislativo che possa concretamente portare serenità ad un territorio ormai dilaniato dal crimine, come denunciato anche dalla Procura antimafia; pertanto richiede che venga data continuità all'esame del suo disegno di legge n. 758 e si dice contrario alla attivazione di un comitato ristretto.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto delle posizioni non unanimi emerse all'esito del dibattito sulla proposta del comitato ristretto unificato, rinvia la questione della calendarizzazione dei disegni di legge in questione alle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, in sede di programmazione dei lavori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) ([n. 374](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

La relatrice [MODENA](#) (FIBP-UDC) annuncia che il deposito della sua proposta di parere avverrà dopo un approfondimento, che richiede il decorso di un intervallo temporale superiore alla settimana in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. - Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole durata del processo

(1714) ROMEO ed altri. - Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'assenza del senatore Balboni che aveva chiesto di presenziare alla trattazione dei provvedimenti in titolo, rinvia il seguito dell'esame congiunto (sospeso nella seduta del 29 marzo) alla seduta di domani.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) chiede di anticipare la trattazione relativa al parere sul Documento di economico e finanziario, della cui relazione è stato investito.

Il [PRESIDENTE](#) replica che, pur trattandosi di sede consultiva all'ordine del giorno della settimana senza distinzione di data, essa figurava nella seduta di domani nel riparto interno delle trattazioni dei provvedimenti. Per lo stesso motivo sopra riferito, in ordine all'assenza del senatore Balboni, giudica sconsigliabile attivare la procedura del *nemine contradicente* ed invita il Relatore sul DEF ad attestarsi sulla data di domani comunicata ai Gruppi.

Recede il senatore [MIRABELLI](#) (PD), a condizione che si possa inviare ai Commissari preventivamente la relativa relazione, in modo di avvantaggiarsi sul lavoro da svolgere.

Consente il [PRESIDENTE](#), che poi ipotizza che, nella prossima settimana, la ripresa dei lavori abbia luogo sin dal pomeriggio di martedì 19 aprile, considerato il calendario dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari per il giorno successivo.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto) lamenta il ritardo in virtù del quale, in sede di programmazione dei lavori, non si prevede l'elezione del nuovo vice Presidente.

Il senatore [Emanuele PELLEGRINI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede notizie sulla calendarizzazione del disegno di legge n. 2331, a sua firma e deferito alle Commissioni riunite seconda e terza.

Il [PRESIDENTE](#) lo rassicura sul fatto che i contatti con la Commissione esteri sono in corso e ne contemplano la messa all'ordine del giorno sin dalla prossima settimana.

La seduta termina alle 18,35.

1.3.2.2. 2[^] (Giustizia) e 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.2.1. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(1524) *ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1764, adottato come testo base, di cui dà lettura.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver fatto presente che la materia da regolamentare risulta essere della massima rilevanza, ricorda che, al riguardo, nell'altro ramo del Parlamento, anche su iniziativa del proprio Gruppo, sono stati approvati atti di indirizzo che sottolineano l'esigenza di salvaguardare il principio cruciale della libertà di espressione. Auspica, inoltre, che, anche dal versante del Governo, venga profuso l'impegno necessario per garantire tale principio.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide la preoccupazione del senatore Iwobi, evidenziando i rischi per la libertà di manifestazione del pensiero - costituzionalmente garantita - che verrebbero a prodursi a seguito dell'approvazione del protocollo; paventa i rischi di una criminalizzazione di semplici manifestazioni di opinioni, auspicando un approfondimento dal punto di vista giuridico finalizzato a verificare la compatibilità di tale protocollo addizionale con il principio di libertà di

espressione garantito dalla Costituzione; auspica che si chiarisca in maniera netta la linea di confine tra ciò che possa essere considerato reato e ciò che invece rientra all'interno della libertà di manifestazione del pensiero.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) invita i Commissari a non perdere di vista, come parametro di riferimento, quando si parla di libertà di espressione, il fondamentale articolo 3 della Costituzione italiana.

Al senatore Stefania [CRAXI](#) (FIBP-UDC) preme sottolineare la circostanza per cui molte delle fattispecie di reato prescritte dal Protocollo addizionale in titolo, sono, in realtà e come è ben noto, già disciplinate, da tempo, nella normativa nazionale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore per la 3a Commissione, nel ribadire che l'Italia ha, di fatto, già recepito, nel codice penale, molte delle fattispecie criminose previste dall'Accordo in esame, richiama l'attenzione sul fatto che la presentazione di eventuali emendamenti potrà riguardare necessariamente ed esclusivamente l'articolo 3 del disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) ricorda i problemi interpretativi generati dalla "legge Mancino" e richiama l'attenzione sulle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del recepito Protocollo addizionale. Chiede, quindi, la fissazione di una ulteriore seduta da dedicare alla discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea come tale provvedimento si limiti solo all'adeguamento di una disciplina già vigente e, in replica al senatore Pillon, ricorda che - seppur esista la garanzia della libertà di opinioni nel nostro sistema costituzionale - alcune idee talvolta debbono essere necessariamente censurate quando vi sia il rischio che portino alla discriminazione nei confronti di determinati soggetti.

Il senatore [AIMI](#) (FIBP-UDC) considera ultronee alcune parti del testo internazionale in disamina, dal momento che l'ordinamento nazionale già sanziona gli atti di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Invita poi i colleghi a vagliare sempre con grande attenzione la regolamentazione dei reati di opinione: in effetti, ogni invasione della norma penale in tale materia esige cautela e ponderazione

Il senatore [GIARRUSSO](#) (Misto-IpI-PVU), relatore per la 2a Commissione, condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi e auspica che vi sia il tempo per l'approfondimento necessario.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) richiamando le previsioni dell'articolo 3 del Protocollo addizionale, ritiene che si debba prestare attenzione alla clausola di riserva che consente di non adeguarsi a tale protocollo tutte le volte in cui ciò si ponga in contrasto con le previsioni interne dello Stato sulla libertà di espressione.

Il senatore [DAL MAS](#) (FIBP-UDC) richiama l'attenzione dei colleghi sul problema della effettività della repressione di simili condotte ricordando come il nostro sistema non preveda un'apposita norma sulla responsabilità del gestore dei blog, cui non sarebbe applicabile l'articolo 57 del codice penale; auspica pertanto un approfondimento ricordando la maggiore efficacia della legislazione tedesca ispirata al principio "notice and take down".

Conclude il Presidente della 2a Commissione, senatore [OSTELLARI](#) (L-SP-PSd'Az) che, d'intesa con il [PRESIDENTE](#), affaccia l'ipotesi di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, con decorrenza ore 12 del 5 maggio venturo, ferma restando una nuova convocazione delle Commissioni riunite per la conclusione della discussione generale nella settimana prossima.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*

(Esame e rinvio)

Esordisce il relatore per la 3a Commissione, senatore [AIROLA](#) (M5S), che dichiara che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja nel gennaio 2000, e contenente altresì le relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di analogo contenuto, l'Atto Camera 2797, di iniziativa governativa, venne esaminato e discusso nel dicembre 2017, nel corso della XVII legislatura, dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il proprio *iter* di esame a causa della conclusione della legislatura.

Come relatore per la 3a Commissione, si limita a porre in rilievo gli aspetti internazionalistici del provvedimento, lasciando al collega della 2a Commissione il compito di esaminare quelli relativi alle norme di adeguamento dell'ordinamento interno che il disegno di legge reca.

La Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti è stata adottata nel 2000 nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH), l'organismo intergovernativo a cui attualmente aderiscono 91 Paesi e la stessa Unione europea e che persegue l'obiettivo della progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato mediante l'elaborazione di trattati multilaterali, volti a garantire la certezza del diritto nei rapporti di diritto privato aventi connessioni internazionali.

L'origine del testo convenzionale in esame risale alla decisione, adottata il 29 maggio 1993 dagli Stati rappresentati alla diciassettesima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, di includere nell'ordine del giorno della diciottesima sessione il riesame della Convenzione del 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, e di estendere possibilmente il campo di applicazione della nuova convenzione al fine di ricomprendervi la protezione degli adulti incapaci. La diciottesima sessione della Conferenza ha redatto la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata anche dall'Italia nel 2015, ma non ha avuto il tempo di esaminare il caso degli adulti. Attraverso il successivo lavoro di una commissione speciale, si è quindi pervenuti all'adozione unanime da parte degli Stati membri della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti. Proprio perché negoziate dagli stessi esperti governativi incaricati di valutare se le soluzioni adottate dalla convenzione del 1996 potevano essere estese alla protezione degli adulti, le strutture dei due atti convenzionali sono del tutto simili.

Ricorda altresì che in materia di disabilità la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e in vigore dal 3 maggio 2008 per 184 Paesi, tra cui l'Italia (che l'ha resa esecutiva, insieme al Protocollo opzionale, con la legge 3 marzo 2009, n. 18), rappresenta una delle tappe più importanti nell'evoluzione della tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'individuo. In essa si riafferma che tutte le persone, qualunque sia la loro disabilità, debbano poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e si chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità, identificando le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti. Nel testo si identificano, altresì, le aree di violazione di tali diritti e quelle nelle quali la loro protezione va rafforzata. In tale Convenzione, per la prima volta, l'individuo disabile è considerato come soggetto singolarmente e socialmente debole, destinatario di specifiche prerogative, le quali non gli sono più attribuite in

maniera complementare all'affermazione di altri diritti particolari, quali istruzione dei fanciulli o lavoro. Di tale strumento di diritto internazionale va sottolineata la rilevanza dei procedimenti di controllo e garanzia offerti, sostanzialmente riconducibili all'attività del Comitato sui diritti delle persone disabili, che è l'organo preposto a tal fine, competente sia a svolgere attività consultiva e a controllare il rispetto della Convenzione da parte degli Stati, sia anche ad esaminare ricorsi proposti da individui e da associazioni di categoria. Si segnala fra l'altro che anche l'Unione europea ha ratificato la Convenzione di New York e che, quasi contemporaneamente, la Commissione ha adottato la Strategia sulla disabilità 2010-2020, finalizzata all'ampliamento dei principi in essa contenuti. Fa, quindi, presente che la Convenzione all'esame, in vigore sul piano internazionale dal 1° gennaio 2009, ratificata ad oggi da 13 Paesi (fra cui la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Svizzera) e sottoscritta dall'Italia nell'ottobre 2008, si compone di un breve preambolo e di 59 articoli suddivisi in sette capitoli, ed è finalizzata a rafforzare, nelle situazioni rilevanti sul piano internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti.

Il capitolo I (articoli da 1 a 4) individua il campo di applicazione della Convenzione, definendo gli oggetti e le persone a cui si applica, enumerando le misure di protezione contemplate e le materie escluse. In particolare, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione riferendosi esplicitamente, nell'individuazione dei soggetti, all'adulto che necessita di tutela (e senza quindi fornire la definizione di «incapace», contrariamente a quanto rinvenibile all'articolo 1 della già richiamata Convenzione di New York): ai sensi dell'articolo 2 adulto è chi abbia compiuto i diciotto anni (paragrafo 1) e necessiti di tutela qualora presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Il capitolo II (articoli 5-11) riguarda la competenza giurisdizionale, anche in relazione agli adulti rifugiati e agli adulti trasferiti a livello internazionale a seguito di gravi disordini nel proprio Paese (articolo 6). L'articolo 5, in particolare, stabilisce che competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto siano le autorità sia giudiziarie sia amministrative dello Stato di residenza. All'articolo 7 viene riconosciuta la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità. Le autorità dello Stato competenti, ai sensi degli articoli 5 o 6, potranno, nell'interesse dell'adulto, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere l'adozione di misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell'adulto. L'articolo 9 riguarda le misure di protezione adottate dallo Stato in cui si trovino i beni dell'adulto. Le autorità dello Stato, nel cui territorio si trova l'adulto o i beni a lui appartenenti, sono competenti ad adottare misure di emergenza o misure provvisorie di protezione della persona con efficacia territoriale limitata (articoli 10 e 11). Il capitolo III (articoli 13-21) ha per oggetto la legge applicabile. L'articolo 13, in particolare, stabilisce che, nell'esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati applicano generalmente la propria legge (paragrafo 1); quando, tuttavia, la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno applicare eccezionalmente la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame (paragrafo 2). Il capitolo IV (articoli 22-27) disciplina il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato contraente di misure di protezione adottate in un altro Stato contraente, operando una chiara distinzione tra il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o la registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione effettiva. L'articolo 22, in particolare, sancisce che le misure volte alla protezione dell'adulto adottate in uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli altri Stati contraenti; la norma individua, altresì, alcuni limitati casi in cui il riconoscimento può essere negato. Gli articoli 25, 26 e 27 riguardano l'esecuzione di tali misure. Il capitolo V (articoli 28-37) è relativo alla cooperazione fra Stati contraenti, mentre il capitolo VI (articoli 38-52) reca disposizioni generali, destinate ad agevolare l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione, nonché a proteggere la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolti in conformità con la stessa. Da ultimo, il capitolo VII (articoli 53-59) contiene le clausole finali del testo convenzionale.

La Convenzione - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa che accompagnava la relazione al

disegno di legge di iniziativa governativa della scorsa legislatura - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prosegue il relatore per la 2a Commissione, senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che, passando al merito, ricorda come il disegno di legge n. 2331 - composto da 5 articoli - autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (articolo 1), cui è data piena esecuzione dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa (articolo 2). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della stessa Convenzione, questa vincolerà il nostro Paese a far data dal primo giorno successivo allo scadere di tre mesi dal deposito dello strumento di ratifica. L'articolo 3 del provvedimento, conformemente a quanto richiesto dal già ricordato articolo 28 della Convenzione, individua il Ministero della Giustizia come Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi convenzionali relativi alla protezione internazionale degli adulti. Una modifica di adeguamento del quadro normativo nazionale è introdotta con riguardo alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). L'articolo 4, oltre a modificare le rubriche degli articoli 43 (Protezione dei maggiori d'età) e 44 (Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età) con il riferimento agli "adulti", novella lo stesso articolo 43, che attualmente individua nella legge nazionale dell'incapace quella che regola i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiorenni, così come i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura. La Convenzione non definisce in maniera esaustiva la nozione di «incapace», anche in relazione alle diverse interpretazioni che di tale nozione danno i singoli ordinamenti giuridici. Tale nozione si riferisce più concretamente agli adulti che necessitano di tutela, individuandoli nelle persone con più di 18 anni (articolo 2 della Convenzione) che "a causa di una alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali" non sia in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1 della Convenzione).

In base all'articolo 43 della citata legge n. 218 del 1995, nella sua formulazione vigente, al cittadino italiano all'estero è applicabile la disciplina nazionale in materia di tutela dell'incapace; è appena il caso di ricordare che la disciplina nazionale sulla tutela delle persone incapaci a provvedere ai propri interessi è prevista dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 che ha introdotto nel codice civile (articoli 404-413) l'istituto dell'amministrazione di sostegno, che si affianca all'interdizione e all'inabilitazione. Le misure di tutela previste dalla legge italiana, quindi, non possono essere applicate allo straniero che si trovi sul territorio nazionale. L'adozione delle suddette misure da parte del giudice nazionale è possibile - sempre in base al vigente articolo 43 della legge n. 218 - solo in via provvisoria e d'urgenza, quando ciò sia necessario per proteggere la persona o i beni dell'incapace. Tale tipo di competenza "urgente" è ribadita dall'articolo 44 della legge n. 218/1995, relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana in materia di protezione dei maggiori d'età.

L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce, quindi, l'articolo 43 della legge n. 218/1995 prevedendo, per l'adozione delle misure di protezione degli adulti incapaci, l'applicazione della disciplina della Convenzione dell'Aja del 2000, compresa quella relativa alla loro rappresentanza. In particolare, le autorità (giudiziarie e amministrative) competenti per l'adozione delle misure di tutela sono quelle dello Stato di residenza abituale dell'incapace (articolo 5 della Convenzione). Avere una cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non rende più applicabile all'incapace una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione, con particolare riferimento alla competenza sussidiaria prevista dalla Convenzione (articolo 7 della Convenzione).

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.2.2. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1764) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale*

(1524) *ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(2331) *Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezza le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2331
XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Titolo breve: *Ratifica Convenzione protezione internazionale adulti*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 315 \(ant.\)](#)

27 aprile 2022

[N. 319 \(ant.\)](#)

11 maggio 2022

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 11[^] (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.1.1. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 315 (ant.) del 27/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022

315^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[SERAFINI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [FEDELI](#) (PD) delinea in primo luogo le finalità della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti del 2000, volta a rafforzare la protezione degli «adulti incapaci», anche introducendo un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti.

Dopo aver richiamato i contenuti del disegno di legge n. 2331, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'individuazione dell'autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi convenzionali e alla previsione, per l'adozione delle misure di protezione, dell'applicazione della disciplina della Convenzione, illustra i profili di competenza di cui alla Convenzione stessa, a partire dalle norme concernenti la definizione di «adulto incapace».

Dà quindi conto delle misure di protezione previste dall'articolo 3, nonché dell'esclusione dal campo di applicazione della Convenzione delle materie elencate dall'articolo 4, tra le quali è menzionata la previdenza sociale.

Segnala poi le norme della Convenzione tese a determinare quali autorità siano competenti ad adottare le misure di protezione necessarie, attribuendo la competenza in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale.

Ha quindi luogo un breve dibattito sull'organizzazione dei lavori, con interventi del senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU), delle senatrici [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) e [CATALFO](#) (M5S), nonché della relatrice [FEDELI](#) (PD), in esito al quale resta convenuto di proseguire l'esame nella prossima settimana, al fine di poter approvare il parere dopo i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SERAFINI](#) ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di inviare entro oggi al relatore le proposte di osservazioni da inserire eventualmente nel parere sul disegno di legge n. 2561, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto forestale europeo. Invita pertanto a trasmettere le proposte entro le ore 14, così da poter concludere l'esame in tempo utile.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), richiamando gli interventi sul tema svolti nella seduta di ieri, richiede l'audizione dei rappresentanti della società ITA Airways e della società concessionaria del servizio di *call center*. Specifica quindi che l'attuale situazione di rischio per i posti di lavoro degli addetti al *call center*, in maggior parte donne, configura la violazione di un accordo sottoscritto in sede istituzionale.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (Misto-IpI-PVU) fornisce aggiornamenti in merito alle iniziative di sensibilizzazione organizzate dai lavoratori e alle conseguenze sociali della paventata perdita di posti di lavoro.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) sottolinea l'urgenza dello svolgimento delle audizioni sollecitate, ribadendo la necessità di ascoltare i rappresentanti delle società coinvolte e delle organizzazioni sindacali.

La senatrice [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az) e il senatore [ROMANO](#) (M5S) si associano a nome dei rispettivi Gruppi.

La seduta termina alle ore 9,10.

1.4.2.1.2. 11^a(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 319 (ant.) dell'11/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2022
319^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[MATRISCIANO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2598\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Parere alle Commissioni 1a e 7a riunite. Esame e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza, il relatore [ROMAGNOLI](#) (M5S) segnala in primo luogo l'articolo 1, volto a integrare la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale, nonché l'articolo 2, recante una nuova disciplina per il portale unico del reclutamento delle pubbliche amministrazioni. Passa quindi all'articolo 3, i cui commi da 1 a 3 operano una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale, mentre il comma 4 specifica che ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando. Dà inoltre conto dei successivi commi 5 - in materia di procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici -, 6 - che prevede un aggiornamento della disciplina di rango regolamentare in materia di accesso agli impieghi pubblici - e 7 - relativo all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi. Passa poi all'articolo 4, il quale integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni con riferimento all'utilizzo delle tecnologie informatiche. Dopo aver notato che l'articolo 5 prevede l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di misure per favorire l'equilibrio di genere nelle carriere, si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 6, volto a modificare la disciplina concernente le procedure di mobilità volontaria nelle pubbliche amministrazioni e a limitare la possibilità di ricorso a comandi o distacchi, oltre a

modificare la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri della disciplina del trattamento economico accessorio.

Osserva inoltre che il comma 5 introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane operanti presso l'Unione europea, che il comma 7 prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea e che il comma 8 proroga il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni in posizione di lavoratori sovranumerari.

Fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri a incrementare la propria dotazione organica di posizioni dirigenziali e a indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, mentre l'articolo 15 è finalizzato a consentire l'incremento della dotazione organica dell'ANPAL.

Dopo aver segnalato lo stanziamento per il 2022 destinato a FormezPA dall'articolo 8, dà conto dell'articolo 10, il quale consente il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo e amplia le possibilità di applicazione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

Illustrate le misure relative al potenziamento della dotazione organica della Scuola nazionale dell'amministrazione disposte dall'articolo 12, segnala che l'articolo 14 prevede la possibilità di svolgere già dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Osserva quindi che l'articolo 19 dispone l'istituzione del Portale nazionale del sommerso e che l'articolo 20 prevede la promozione da parte dell'INAIL di protocolli d'intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con le imprese impegnate nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR.

Fatto presente che l'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., ai fini dello sviluppo, della manutenzione e della gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti pubblici previdenziali, specifica che l'articolo 34 modifica il codice dei contratti pubblici relativamente alla materia della certificazione della parità di genere.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 44, recante disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di primo e secondo grado.

Intervenendo in discussione generale, il senatore [ROMANO](#) (M5S) segnala, ai fini della predisposizione del parere, la questione del mancato riconoscimento dell'indennità di amministrazione a favore del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziali delle agenzie pubbliche, cui si applica il contratto del comparto ministeriale, ma al quale non sono ancora state destinate le risorse disponibili sullo specifico fondo previsto dalla legge di bilancio per il 2020.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 12a riunite. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il relatore [LAFORGIA](#) (Misto-LeU-Eco) introduce l'esame dei profili di competenza del decreto-legge n. 24, richiamando l'attenzione innanzitutto sull'articolo 2, volto alla costituzione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia

e all'autorizzazione all'assunzione di un contingente di personale da parte del Ministero della salute, nonché sull'articolo 2-*bis*, teso all'incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Riguardo all'articolo 3, segnala la possibilità per il Ministro della salute di definire o aggiornare linee guida e protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

Successivamente segnala la nuova disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi recata dall'articolo 4, mentre l'articolo 5 concerne l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcuni ambiti.

Segnalate le modifiche apportate dagli articoli 6, 7 e 8, commi 6 e 8, alla disciplina transitoria sulla condizione del possesso di un certificato verde COVID-19, osserva che i commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori dei settori sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale e si sofferma sulle modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori recate dal successivo comma 4.

Osserva poi che il comma 1 dell'articolo 9 modifica la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale con riferimento alle ipotesi di positività all'infezione da COVID-19 fra gli alunni o i bambini e che l'articolo 9-*bis* definisce i casi in cui la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta a distanza.

Passa quindi al comma 1 dell'articolo 10, recante proroga delle disposizioni transitorie richiamate nell'allegato A, e al successivo comma 1-*bis*, il quale proroga la norma temporanea che riconosce il trattamento di malattia inerente al ricovero ospedaliero per il periodo prescritto di assenza dal servizio dei lavoratori dipendenti rientranti nelle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2022.

Dà inoltre conto del comma 1-*ter*, che reca una norma transitoria in materia di lavoro agile.

Dopo aver precisato che l'articolo 10, comma 2 e allegato B, reca proroga delle norme temporanee sulla sorveglianza sanitaria eccezionale di alcune categorie di lavoratori, dà conto del comma 4 dell'articolo 10, volto a prorogare l'applicazione di procedure semplificate per alcuni concorsi e corsi di formazione.

Prosegue illustrando le disposizioni di proroga recate dai successivi commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*, relative al conferimento di incarichi di lavoro autonomo nel comparto sanità, al riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e all'ammissibilità di assunzioni di cittadini extracomunitari alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

Dopo aver segnalato l'articolo 11, il quale reca un aggiornamento delle norme sanzionatorie relative ad alcune misure di emergenza epidemiologica da COVID-19, fa presente che il comma 3-*bis* dell'articolo 12 modifica la disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specifica, mentre il successivo comma 3-*quater* differisce l'applicabilità della disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

Osservato che l'articolo 14 stabilisce l'abrogazione di un complesso di norme, si sofferma sull'articolo 14-*bis*, recante modifiche della procedura e i criteri per la definizione delle misure attuative relative al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico.

Conclude rilevando che l'articolo 14-*ter* reca la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali territoriali.

Il senatore [RUFA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone al relatore di includere nel parere una specifica raccomandazione riguardo la necessità di mantenere alto il livello di attenzione circa le misure di

sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

Intervengono successivamente il senatore [SERAFINI](#) (*FIBP-UDC*), il senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e la senatrice [FEDELI](#) (*PD*), dichiarando la disponibilità dei rispettivi Gruppi a procedere alla votazione del parere nel corso della seduta.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) segnala al relatore l'opportunità di un riferimento alla necessità di ristori specifici per i lavoratori del settore delle RSA, resa di particolare attualità dalla preoccupante contrazione degli organici.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) conviene riguardo l'opportunità di includere nel parere i richiami alle questioni poste.

Il relatore [LAFORGIA](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene di accogliere quanto suggerito nel corso del dibattito e predispone conseguentemente uno schema di parere favorevole con raccomandazione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è quindi posto in votazione.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario del senatore [DE VECCHIS](#) (*Misto-IpI-PVU*) e di voto di astensione del senatore [MAFFONI](#) (*FdI*), la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Tiziana NISINI manifesta la disponibilità del Governo, impegnato in ulteriori approfondimenti in merito al provvedimento in esame, ad attendere il parere della Commissione fino a martedì 17 maggio.

La relatrice [CATALFO](#) (*M5S*) prende atto della disponibilità del Governo e propone di fissare un nuovo termine per la trasmissione di eventuali proposte di osservazione alle ore 12 di venerdì 13 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di

adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice [FEDELI](#) (PD) propone l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1650) FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Ha la parola la relatrice [GUIDOLIN](#) (M5S), la quale propone di esprimere un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente [MATRISCIANO](#) avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 13,30, è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2604**

L'11a Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, raccomandando di tenere sempre alta l'attenzione sulla necessità di misure di sostegno e tutela a favore dei lavoratori fragili.

La Commissione coglie altresì l'occasione per auspicare che in un prossimo provvedimento vengano disposti ristori destinati al settore dei lavoratori delle RSA, in considerazione del particolare impegno aggiuntivo profuso nel corso della epidemia pandemica da Covid-19.

